

STATUTO

DELLA "TETRABONDI ETS - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE"

Articolo 1 Costituzione

- 1.1 È costituita la fondazione, senza scopo di lucro, denominata **"Tetrabondi – ETS Fondazione di Partecipazione"**, in breve "TETRABONDI ETS", con sede legale in Milano, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e di deliberare il trasferimento della sede legale in altro luogo sul territorio nazionale.
- 1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
- 1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico la Fondazione utilizzerà, nella propria denominazione, nei propri segni distintivi ed in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico la locuzione di "Ente del Terzo Settore" o il suo acronimo "ETS".
- 1.4 A decorrere dalla data di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione assumerà la denominazione "Tetrabondi ETS – Fondazione di Partecipazione", darà indicazione di tale denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 Delegazioni e Uffici

- 2.1 La Fondazione potrà costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero onde svolgere localmente anche attività di promozione con riguardo ai suoi scopi nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali in supporto alla sua azione.

Articolo 3 Scopi e Attività

- 3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o



principale delle seguenti attività di interesse generale tra quelle previste all'art. 5 del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3.2 Più specificamente, ma senza limitazione, nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione si propone primariamente di assistere e supportare le persone con disabilità e i caregiver mediante attività di promozione culturale, di formazione, di promozione delle pratiche sportive accessibili o adattate, del turismo accessibile e più in generale dell'agibilità e dell'accessibilità universale dello spazio pubblico, sia mediante attività di comunicazione e sensibilizzazione, che mediante l'organizzazione di eventi

Comunicazione

Eventi e Servizi

Relazioni
Beni

e percorsi formativi aventi ad oggetto lo sport adattato, sia, infine, mediante l'erogazione di servizi di assistenza e consulenza.

3.3 In particolare, l'azione della Fondazione è diretta a promuovere un nuovo concetto di disabilità, fondato sulla capacità di autodeterminazione della persona, attraverso la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale della persona disabile, quali, a titolo esemplificativo

- corsi di formazione, convegni e seminari finalizzati alla valorizzazione ed inclusione della disabilità nel contesto lavorativo, alla predisposizione di infrastrutture e servizi adeguati alle necessità della persona disabile;
- pratica sportiva delle persone con disabilità, promozione e organizzazione di eventi, sia ludici-dimostrativi che formativi, dedicati alle pratiche sportive adattate;
- progetti ed azioni di sensibilizzazione in favore dell'accessibilità dei luoghi di turismo, di svago e di cultura;
- assistenza e supporto alle persone disabili e ai caregiver nel percorso terapeutico e riabilitativo post-diagnostico nonché consulenza tecnica ed assistenza durante le fasi della domiciliazione e del processo riabilitativo.

3.4 Per la realizzazione di detti scopi la Fondazione, oltre ad agire in prima persona, potrà costituire persone giuridiche, assumere interessi e partecipazioni in enti e soggetti giuridici costituiti o costituendi a finalità analoghe alle sue, ovvero direttamente collegate alle medesime, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra menzionati.



Articolo 4 Attività diverse

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente Art.3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Ogni attività strumentale e/o secondaria sarà finalizzata agli scopi suddetti ed al reperimento di risorse economiche per il loro perseguimento, cui saranno destinati tutti i proventi delle attività connesse, al netto dei costi sostenuti.

Articolo 5 Patrimonio

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità stabilite dagli artt. 3 e 4 dello Statuto.

5.2 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

A) dal Fondo Patrimoniale di Dotazione, composto:

- dal Fondo patrimoniale del Comitato Tetrabondi – ONLUS trasformato nella Fondazione Tetrabondi – ONLUS;
- dai beni e dalle altre utilità individuati nell'atto di costituzione e dagli incrementi che ciascun Fondatore eventualmente riterrà di disporre nel corso della vita della Fondazione;
- dai beni immobili e/o mobili che perverranno alla Fondazione anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità, espressamente destinati ad incremento del Fondo Patrimoniale di Dotazione;
- dai contributi ottenuti a qualsiasi titolo da persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il Fondo Patrimoniale di Dotazione;
- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentare il Fondo Patrimoniale di Dotazione;

B) dal Fondo di Gestione, destinato alle attività necessarie all'attuazione dei propri scopi statuari, alimentato con le seguenti entrate:

- rendite e proventi del Patrimonio e dalle attività della Fondazione al netto delle spese per il funzionamento;
- eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano destinati ad integrare il Fondo Patrimoniale di Dotazione;
- eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

5.3 È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente strumentali. È esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 Appartenenti alla Fondazione

6.1 Gli appartenenti alla Fondazione si dividono in:

Cumulativo

Esclusivo

Per

- 6.2 Fondatori, Sostenitori e Associati esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

Articolo 7 Fondatori

- 7.1 I Fondatori sono i soggetti che, in concomitanza con la stipula dell'atto costitutivo, hanno contribuito, anche indirettamente, alla dotazione del patrimonio iniziale, e cioè specificatamente:
- Valentina Perniciaro, (C.F. PRNVNT82D44H501F) nata a Roma il 4 aprile 1982, residente in Roma, via Lamporecchio n. 10;
 - Michele Vollaro (C.F. VLLMHL82L06H501V), nato a Roma il 6 luglio 1982, residente in Roma, via Sicilia, 241;
 - Benedetta Genisio (C.F. GNSBDT81S54H501D), nata a Roma il 14 novembre 1981, residente in Oriolo Romano (VT), Strada della Vigna del Giardino n. 10;
 - Paolo Persichetti (C.F. PRSPLA62E06H501I), nato a Roma il 6 maggio 1962, residente in Roma, Via Lamporecchio n. 10.
- 7.2 I Fondatori non sono tenuti ad ulteriori conferimenti al Fondo Patrimoniale di Dotazione successivamente alla costituzione.
- 7.3 I Fondatori possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nella Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte e l'impossibilità di ripetere i contributi versati e l'esclusione di qualunque diritto sul Patrimonio della Fondazione.



Articolo 8 Sostenitori

- 8.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, abbiano contribuito alla costituzione mediante un contributo, non inferiore ad € 20.000,00 ovvero contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante, in alternativa o in aggiunta a contributi in denaro, un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o prestigio sociale e/o morale od ancora con l'attribuzione alla Fondazione di beni materiali o immateriali.

- 8.2 L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato.
- 8.3 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.
- 8.4 Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza assoluta dei propri membri l'esclusione dei singoli Sostenitori dal novero di appartenenza per i seguenti motivi:
- per violazione dell'obbligo di effettuare integralmente i conferimenti ed i contributi promessi;
 - per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri di comportamento derivanti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri membri della Fondazione.
- 8.5 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione giuridica del soggetto dovuta a qualsiasi titolo;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 8.6 L'esclusione di un Sostenitore necessita il parere favorevole del Comitato dei Fondatori.
- 8.7 I Sostenitori possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nella Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte, l'impossibilità di ripetere i contributi versati e l'esclusione di qualunque diritto sul Patrimonio della Fondazione.

Articolo 9 Associati

- 9.1 Possono ottenere la qualifica di Associati le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.2 I minori di anni diciotto possono assumere la qualifica di Associati solo previo consenso del genitore/tutore/rappresentante e comunque senza godere del diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.

- 9.3 La qualifica di Associato si consegue previo pagamento della quota associativa annuale, salvo parere contrario del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi entro 30 giorni dalla domanda.
- 9.4 Nel caso in cui la richiesta venisse respinta sarà restituita all'interessato la quota versata e quest'ultimo potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla prima adunanza prevista.
- 9.5 La qualifica di Associato permane per ogni anno in relazione al quale il contributo è stato regolarmente versato.
- 9.6 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.
- 9.7 Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza assoluta dei propri membri l'esclusione dei singoli Associati dal novero di appartenenza per i seguenti motivi:
- mancato pagamento del contributo annuale;
 - per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri di comportamento derivanti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con gli scopi istituzionali della Fondazione e con il dovere di leale collaborazione con gli altri membri della Fondazione.
- 9.8 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione giuridica del soggetto dovuta a qualsiasi titolo;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 9.9 Gli Associati possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nella Fondazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte, l'impossibilità di ripetere la quota associativa o altri contributi eventualmente versati e l'esclusione di qualunque diritto sul Patrimonio della Fondazione.
- 9.10 La Fondazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato escludendo ogni forma di discriminazione.

[Handwritten signature]



Articolo 10 Organi della Fondazione

- 10.1 Gli organi della Fondazione sono:
- il Presidente della Fondazione e, se nominato, il Vicepresidente;
 - il Comitato dei Fondatori;

- il Collegio dei Sostenitori;
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore legale dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

10.2 Tutti i componenti degli organi della Fondazione devono possedere requisiti personali di specchiata moralità.

Articolo 11 Presidente della Fondazione

11.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 15.2 dello Statuto, dura in carica cinque esercizi e potrà essere riconfermato.

11.2 Il Presidente della Fondazione cessa di esercitare le sue funzioni con la scadenza del Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino alla sua sostituzione. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.3 Il Presidente, in particolare:

- convoca e presiede il Comitato dei Fondatori, il Collegio dei Sostenitori, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Associati;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- cura le relazioni con Enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- cura la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

11.4 In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

11.5 Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sua attività e all'emolumento eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 Comitato dei Fondatori

- 12.1 Ogni Fondatore partecipa nel Comitato dei Fondatori personalmente - con il proprio legale rappresentante qualora si tratti di un ente - ovvero per il tramite di un suo delegato.
- 12.2 Al Comitato dei Fondatori così costituito, spettano i compiti di partecipazione alla conduzione della Fondazione ed esso attribuiti dal presente Statuto, e in particolare:
- procedere alla nomina e alla revoca per gravi motivi dei membri del Consiglio di Amministrazione con la sola esclusione di quelli la cui nomina compete al Collegio dei Sostenitori e all'Assemblea degli Associati, ove esistenti;
 - determinare il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - fornire il proprio parere non vincolante in merito ad eventuali proposte di modifica del presente Statuto;
 - fornire il proprio parere non vincolante sugli indirizzi e sulle attività che il Consiglio di Amministrazione intende svolgere per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - esprimere parere non vincolante in ordine all'esclusione di uno o più Sostenitori.
- 12.3 Il Comitato dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno.
- 12.4 Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente con avviso inviato a ogni Fondatore con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi urgenti, dalla data dell'adunanza.
- 12.5 È possibile tenere le riunioni del Comitato dei Fondatori con interventi dislocati in diversi luoghi audio-video collegati. Di tali circostanze dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
- 12.6 Il voto può essere rilasciato anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.
- 12.7 Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito, a seguito di regolare convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- 12.8 Il Comitato dei Fondatori, in ognuna delle sue riunioni, nomina un segretario tra i partecipanti, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.
- 12.9 Ciascun Fondatore può farsi rappresentare nel Comitato dei Fondatori da un altro Fondatore mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Fondatore può rappresentare fino ad un massimo di tre Fondatori. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials and smaller signatures below it.

- 12.10 Le decisioni del Comitato dei Fondatori sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei presenti.

Articolo 13 Collegio dei Sostenitori

- 13.1 Il Collegio dei Sostenitori è costituito da tutti i membri ammessi ai sensi dell'articolo 8.
- 13.2 Al Collegio spettano i seguenti compiti:
- nominare un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione pari a uno;
 - nominare i membri del Collegio dei Probiviri;
 - esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sui rendiconti annuali e sul programma di attività della Fondazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
 - formulare pareri non vincolanti e proposte sull'attività e sui progetti della Fondazione.
- 13.3 Il Collegio dei Sostenitori è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.
- 13.4 Hanno diritto ad esprimere il proprio voto i Sostenitori la cui ammissione sia stata deliberata da almeno tre mesi.
- 13.5 Il Collegio dei Sostenitori è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Sostenitori e comunque almeno una volta all'anno.
- 13.6 L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, in forma scritta con un preavviso di almeno dieci giorni dal giorno fissato per l'adunanza, salvo i casi urgenti, a tutti i Sostenitori e per conoscenza a tutti i Fondatori.
- 13.7 È possibile tenere le adunanze del Collegio dei Sostenitori con interventi dislocati in diversi luoghi audio-video collegati. Di tali circostanze dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
- 13.8 Il voto può essere rilasciato anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.
- 13.9 Il Collegio dei Sostenitori è validamente costituito, a seguito di regolare convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 13.10 Le deliberazioni del Collegio dei Sostenitori sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei presenti.
- 13.11 Ciascun Sostenitore può farsi rappresentare da un altro Sostenitore mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun

Giuseppe Cicalò

Eleonora Bazzoli

Peter Benfante

Sostenitore può rappresentare fino ad un massimo di tre Sostenitori. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

- 13.12 Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri dell'Organo di Controllo e i membri del Collegio dei Probiviri.
- 13.13 Il Collegio dei Sostenitori, in ognuna delle sue adunanze, nomina un segretario tra i partecipanti, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Articolo 14 Assemblea degli Associati

- 14.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti i membri ammessi ai sensi dell'articolo 9.
- 14.2 All'Assemblea degli Associati compete di:
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in numero non superiore a tre con le seguenti modalità:
 - un Consigliere al raggiungimento del numero di 500 associati;
 - due Consiglieri al raggiungimento del numero di 1500 associati;
 - tre Consiglieri al raggiungimento del numero di 3500 associati;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative, programmi, progetti ed attività volte al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - nominare i membri del Collegio dei Probiviri.
- 14.3 L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente della Fondazione che potrà esprimere il suo voto solo se Associato.
- 14.4 Hanno diritto ad esprimere il proprio voto gli interessati la cui qualifica di Associato è divenuta effettiva ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3 dello Statuto prima della riunione dell'Assemblea degli Associati.
- 14.5 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati e comunque almeno una volta all'anno.
- 14.6 L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, in forma scritta con un preavviso di almeno dieci giorni dal giorno fissato per l'adunanza, salvo i casi urgenti, a tutti gli Associati e per conoscenza a tutti i Sostenitori e Fondatori.
- 14.7 È possibile tenere le Assemblee degli Associati con interventi dislocati in diversi luoghi audio-video collegati. Di tali circostanze dovrà essere dato atto nei relativi verbali.



- 14.8 Il voto può essere rilasciato anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.
- 14.9 L'Assemblea degli Associati è validamente costituita, a seguito di regolare convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 14.10 Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei presenti.
- 14.11 Ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.
- 14.12 Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Fondatori, i Sostenitori, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri dell'Organo di Controllo e i membri del Collegio dei Probiviri.
- 14.13 L'Assemblea degli Associati, in ognuna delle sue adunanze, nomina un segretario tra i partecipanti, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di conduzione e guida della Fondazione, ed è composto da tre a nove componenti compreso il Presidente della Fondazione di cui uno eletto dal Collegio dei Sostenitori e in numero massimo di tre eletti dall'Assemblea degli Associati. I componenti possono essere scelti anche tra i soggetti appartenenti al Comitato dei Fondatori, al Collegio dei Sostenitori e all'Assemblea degli Associati.
- 15.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno Presidente e Vicepresidente della Fondazione, che durano in carica cinque esercizi e potranno essere riconfermati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto.
- 15.3 Non possono ricoprire la carica di amministratore i soggetti indicati dall'art. 2382 del Codice Civile.
- 15.4 Gli Amministratori durano in carica per un massimo di cinque esercizi e sono rieleggibili.
- 15.5 Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese vive documentate sostenute dagli stessi per conto della Fondazione.
- 15.6 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, che è efficace con la nomina e la conseguente

- accettazione del mandato, della maggioranza dei nuovi Consiglieri e del Presidente.
- 15.7 I Consiglieri eventualmente nominati in corso di mandato, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono con lo scadere dell'intero Consiglio.
- 15.8 Gli Amministratori, incluso il Presidente, cessano dalla carica, oltre che per naturale scadenza del mandato, per dimissioni, decesso o decadenza.
- 15.9 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, ovvero alla sua attività corrente per un bimestre senza valida giustificazione, può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.
- 15.10 La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- 15.11 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, l'organo che ha nominato l'Amministratore cessato (o gli Amministratori cessati), provvede alla nomina del successore (o dei successori) che resta (o restano) in carica fino alla scadenza del Consiglio.
- 15.12 Qualora venga a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione per qualsiasi causa che non sia la scadenza, l'Organo di Controllo provvede alla convocazione del Comitato dei Fondatori e del Collegio dei Sostenitori e dell'Assemblea degli Associati e li invita a provvedere urgentemente alla nomina dei nuovi amministratori.
- 15.13 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno due amministratori, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del programma di attività annuale della Fondazione.
- 15.14 La convocazione deve essere inviata per iscritto, o con mezzo idoneo che ne certifichi l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.
- 15.15 In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di tre giorni.
- 15.16 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in diversi luoghi audio-video collegati. Di tale circostanza dovrà essere dato atto nei relativi verbali.



Handwritten signature and notes in the right margin.

- 15.17 Il Consiglio di Amministrazione, in ognuna delle sue riunioni, nomina un segretario tra i Consiglieri, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.
- 15.18 Il voto può essere espresso anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.
- 15.19 Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 15.20 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti salvo che non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 15.21 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.

Articolo 16 Compiti del Consiglio di Amministrazione

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.
- 16.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera:
- sugli indirizzi generali dell'attività e sui relativi programmi ed obiettivi, nonché sull'organizzazione della Fondazione;
 - sulle modifiche delle disposizioni statuarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, nel rispetto dell'art. 21 dello Statuto;
 - sulla nomina e sull'esclusione dei Sostenitori;
 - sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
 - sulle modalità di investimento del patrimonio della Fondazione;
 - sull'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e sulla destinazione degli avanzi di esercizio. Fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
 - sulla costituzione o partecipazione a società o sull'adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi;
 - sulla nomina e sulla determinazione dell'indennità di carica o compenso dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, se nominato, nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti;
 - sulla fissazione del valore minimo delle quote dei Sostenitori e dei criteri di valutazione degli apporti o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito da questo Statuto;

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Procuratore

- sulla fissazione del valore della quota associativa annuale degli Associati, nel rispetto di quanto stabilito da questo Statuto;
- sullo svolgimento di ogni compito rientrante nel presente Statuto;
- sul trasferimento della sede della Fondazione;
- sull'estinzione della Fondazione, la devoluzione del patrimonio residuo secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto;
- con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, sulla nomina e sulla revoca dei propri componenti, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del Comitato dei Fondatori e/o del suo funzionamento. Assume in tal caso i poteri del Comitato dei Fondatori, in quanto compatibili. Restano salvi, in ogni caso, i poteri statutariamente conferiti al Collegio dei Sostenitori e all'Assemblea degli Associati.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o per categorie di essi, al Presidente della Fondazione, o a singoli membri del Consiglio stesso, determinando con deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, i limiti di tale delega.

Articolo 17 Organo di Controllo

17.1 L'Organo di Controllo è composto da uno o tre sindaci, di cui uno svolge la funzione di Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sostenitori e dell'Assemblea degli Associati, tra quelli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Commercialisti.

17.2 All'Organo di Controllo sono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità istituzionali della Fondazione;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni.
- procedere alla stesura della relazione di revisione della Fondazione.



- 17.3 L'Organo di Controllo può, senza diritto di voto, partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sostenitori e dell'Assemblea degli Associati.
- 17.4 All'Organo di Controllo è data facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 17.5 I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica quattro esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 18 Collegio dei Probiviri

- 18.1 Il Collegio dei Probiviri è un organo non permanente ed è composto da tre membri nominati di volta in volta come segue:
- un membro dal Collegio dei Sostenitori;
 - un membro dal Comitato dei Fondatori;
 - un membro dall'Assemblea degli Associati.
- 18.2 Il Collegio dei Probiviri ha funzione consultiva a favore degli Organi della Fondazione su una o più questioni di volta in volta determinate e di mediazione nelle controversie eventualmente insorte tra gli altri Organi della Fondazione.
- 18.3 Il Collegio dei Probiviri agisce secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo al Consiglio di Amministrazione il proprio parere che dovrà essere debitamente considerato nell'adozione dei provvedimenti attuativi.

Articolo 19 Bilancio

- 19.1 L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 19.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio chiuso, accompagnato da apposita relazione illustrativa nonché dalla relazione dell'Organo di Controllo.
- 19.3 Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione relativo all'esercizio successivo.
- 19.4 Il bilancio preventivo e quello consuntivo, con la relazione del Presidente della Fondazione, restano depositati presso la sede della Fondazione negli

otto giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione dei membri della Fondazione.

- 19.5 Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Articolo 20 Estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio

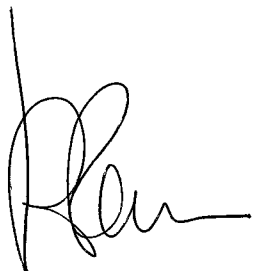
- 20.1 La Fondazione si estingue per delibera unanime del Comitato dei Fondatori quando le sue finalità istituzionali non possano più essere utilmente perseguite, ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto ne impongano l'estinzione.
- 20.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Comitato dei Fondatori, che nomina il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri enti aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. 117/2017.

Articolo 21 Modifiche allo Statuto

- 21.1 Le modifiche al presente Statuto potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole del Comitato dei Fondatori e sentito il Collegio dei Sostenitori ferma restando la non modificabilità delle finalità istituzionali e della previsione di cui all'art. 7, paragrafo 2, fatte salve eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in forza di norme di legge ovvero dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 22 Disposizioni transitorie e finali

- 22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge *pro tempore* vigenti in materia.


Elena Borletti
Amministratore

